

Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2013, n. 4

**Regolamento attuativo della Legge regionale del 26/7/2012
n. 30 avente come oggetto «Misure a favore dei Consorzi di
Garanzia Collettiva Fidi in agricoltura».**

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 26 luglio 2012 n. 30, disciplina le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la concessione di contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi del patrimonio di garanzia dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi in Agricoltura (di seguito Confidi), che facilitano, alle imprese agricole socie, l'accesso al sistema creditizio e al finanziamento bancario.

Art. 2
(Intensità massima dell'aiuto)

L'intensità massima dell'aiuto è fissato in 7.500,00 € nell'arco di un triennio, per singola operazione e impresa garantita, socia del Confidi (Reg. CE De Minimis 1535/2007 – articolo 3 comma 2).

Art. 3
(Durata dei finanziamenti garantiti dai Confidi)

La durata dei finanziamenti è fissata da un minimo di 12 mesi a un massimo di 60 mesi.

Art. 4
*(Criteri ai quali devono attenersi
i Confidi per la individuazione dei beneficiari)*

1. La selezione dei beneficiari da parte dei Confidi avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

- Imprese agricole, iscritte al Registro delle Imprese, sezione agricola, con sede legale ed operativa nella Regione calabrias e socie del Confidi;
- Imprese con situazione economica e finanziaria in equilibrio;
- Imprese in assenza di procedure fallimentari in corso.

2. Il Confidi, dovrà adottare opportune misure onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale che, per singolo socio affidatario, sono almeno i seguenti:

Prima del rilascio della garanzia:

- richiesta, dietro delega del socio affidatario, all'Istituto Bancario prestatore della visura CE.RI. (centrale rischi della Banca d'Italia);
- situazione patrimoniale autocertificata ai tre mesi antecedenti l'operazione;
- dichiarazioni Reddito e/o Iva dei tre anni d'imposta precedenti l'operazione e nel caso d'impresa in star-up reddito presunto asseverato;

– calcolo rapporto rata reddito il cui indice di sostenibilità dovrà essere minore o al più uguale a uno.

Dopo il rilascio e contemporaneamente all'escussione della garanzia:

– il confidi dovrà attivare immediatamente le procedure di legge per il recupero delle somme pagate sugli importi garantiti. Le somme recuperate dovranno essere iscritte, in quota a quanto escusso, nella contabilità separata.

Art. 5

(Termini e modalità per la presentazione delle domande)

Le domande di contributo, dovranno essere inviate, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata o consegnate direttamente alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, entro il 60° giorno dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, e per gli anni successivi entro il 31 maggio.

Fa fede esclusivamente il timbro postale o la ricevuta della posta elettronica certificata ovvero la data del protocollo regionale.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del Confidi, devono indicare il possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma 2, della L.R. 30/2012 ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia dello statuto vigente per il primo anno e per gli anni successivi solo se variato rispetto a quello già inviato alla Regione;

b) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio appena precedente alla data della presentazione della domanda;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della normativa vigente dal legale rappresentante che, con riferimento alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda indichi:

— il numero dei soci;

— il fondo rischi e/o garanzia;

— l'elenco nominativo delle singole operazioni di finanziamento concessi dalle banche a imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. effettivamente erogate o in essere ed assistite dalle garanzie del Confidi;

d) dichiarazioni, ai sensi di legge, delle singole imprese beneficiarie da cui si evincano gli aiuti percepiti in regime «de minimis» nell'anno fiscale in corso la richiesta di garanzia e nei due esercizi precedenti:

Art. 1

(Importo massimo della garanzia concedibile)

Importo garantito, per singola impresa socia del Confidi, dovrà essere contenuto entro il limite massimo dell'80% del finanziamento e non superare i 56.250,00 € in un triennio, per cui la sovvenzione lorda si ritiene essere equivalente a 7.500,00 € (Reg. CE 1535/2007 articolo 3 comma d).

Art. 7

(Riparto dei benefici finanziari tra i Confidi)

1. L'importo del contributo regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 30/2012 verrà ripartito nel rispetto dell'importo massimo di cui al precedente articolo 6, secondo i seguenti criteri:

a) a norma dell'articolo 3 comma b) della legge regionale 30/2012 in misura del 13% della somma globale delle operazioni di finanziamento garantite rilasciate ai soci, a condizione che gli importi garantiti non superino singolarmente i 56.250,00 € in un triennio (Reg. CE 1535/2007) e siano in essere alla chiusura dell'anno precedente alla presentazione della domanda;

b) a norma dell'articolo 3 comma a) della legge regionale 30/2012 in misura non superiore a 50.000,00 € per milione di patrimonio di garanzia sottoscritto dai soci del CONFIDI quale risulta dall'ultimo bilancio approvato

2) Qualora le richieste, fossero superiori per importo alle somme stanziare, il contributo per singolo Confidi sarà concesso in proporzioni ridotte a quelle previste al comma 1, fino a farle rientrare nelle disponibilità di bilancio.

3) Il contributo pubblico sarà concesso a condizione che:

a) il Confidi sottoscriva impegno ad utilizzare gli eventuali profitti realizzati sui contributi pubblici per fornire garanzia ai soci;

b) il Confidi terrà una contabilità separata per tutte le operazioni garantite con risorse pubbliche fornendone almeno ogni dicembre di ogni anno rendicontazione, certificata dal collegio sindacale o da revisori contabili, alla Regione.

Art. 8

(Modalità di controllo)

Il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria provvederà all'espletamento di controlli finalizzati ad assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni stabilite dalla legge regionale 30/2012. I controlli verranno effettuati con cadenza almeno annuale e riguarderanno:

a) il rispetto dei criteri per l'individuazione dei beneficiari;

b) l'importo e le modalità di rilascio delle singole garanzie;

c) la contabilità separata relativa a tutte le operazioni garantite con le risorse pubbliche.

L'esito negativo dei controlli comporterà, previa contestazione, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 30/2012.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, li 27 marzo 2013

Scopelliti